

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Modifica alla proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo alla semplificazione delle formalità degli scambi all'interno della Comunità (*)*(Presentata dalla Commissione al Consiglio in virtù dell'articolo 149, secondo comma, del trattato CEE il 6 aprile 1983)*

La Commissione modifica come segue la sua proposta:

1. Il testo dell'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, è sostituito dal seguente:

«1. Quando delle merci comunitarie formano oggetto di scambi tra due Stati membri, le formalità relative a detti scambi sono espletate mediante un documento unico, rilasciato sulla base di una dichiarazione stabilita su un formulario il cui modello è adottato dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo. Tale documento, o tale dichiarazione, valgono a seconda dei casi come documento o dichiarazione di spedizione, di transito comunitario interno, di immissione in consumo o di vincolo ad altro regime nella Stato membro di destinazione».

2. All'articolo 4, è inserito il paragrafo 2 seguente:

«2. Negli scambi all'interno della Comunità, gli Stati membri non possono esigere alcun documento amministrativo oltre al documento di cui al paragrafo 1, ad esclusione di quelli richiesti in virtù di disposizioni specifiche del trattato o di atti comunitari».

3. Il paragrafo 2, dell'articolo 4, diventa paragrafo 3.

4. Il testo dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

1. Le procedure semplificate fondate o no sull'impiego dell'informatica possono essere applicate in particolare:

— per consentire allo spedite o al destinatario di non dover presentare le merci di cui trattasi ad un ufficio doganale;

— per permettere allo spedite o al destinatario di non dover presentare la dichiarazione ad un ufficio doganale o di redigere una dichiarazione incompleta da completare successivamente sotto forma di dichiarazione globale periodica;

— nei casi in cui le merci comunitarie sono inviate da più spedite ad uno o più destinatari.

2. Le disposizioni del presente regolamento non ostano:

— all'applicazione delle disposizioni specifiche previste per le spedite postali di lettere e pacchi;

— alla dispensa dalla dichiarazione scritta, che può essere prevista in taluni casi, in particolare per quanto riguarda le merci comunitarie contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, per la spedizione o per l'immissione in consumo;

— agli accordi conclusi o da concludere tra il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi o tra il Regno Unito e l'Irlanda ai fini di una maggiore semplificazione delle formalità negli scambi tra tali Stati;

— all'instaurazione fra Stati membri, mediante accordi bilaterali, di procedure semplificate applicabili a taluni tipi di traffico, per rinunciare alla presentazione di qualsiasi documento amministrativo negli scambi considerati, esclusi i documenti richiesti in virtù di disposizione specifiche del trattato o di atti comunitari;

— all'emissione di dichiarazioni con i mezzi dell'informatica, pubblici e privati;

— alla possibilità per gli Stati membri di prevedere che i dati figuranti nella dichiarazione siano introdotti dall'interessato nel sistema informatizzato di trattamento delle dichiarazioni».

(*) GU n. C 203 del 6. 8. 1982, pag. 5.